

MONTECCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 30 del testo unico sull'immigrazione, così come da successive modifiche, prevede che in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio;

la normativa non prevede un permesso *ad hoc* per il coniuge (donna o uomo) legalmente separato o divorziato e soggiornante in Italia, pertanto al momento della separazione legale il coniuge può soltanto richiedere il rilascio di un ordinario permesso di soggiorno per lavoro o per studio;

nella maggioranza dei casi si tratta di donne che non svolgono alcuna occupazione e quindi il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio resta per lo più una possibilità teorica;

nei casi in cui la donna non abbia una regolare occupazione è previsto il diritto ad avere un permesso di soggiorno « in attesa di occupazione » della durata massima di sei mesi a partire dall'iscrizione nelle liste di collocamento;

le persone che si trovano in questa situazione sono generalmente donne immigrate che non hanno nessuna formazione professionale e nessuna indipendenza economica, condizioni necessarie per cercare in poco tempo un'occupazione e un nuovo alloggio;

inoltre queste donne straniere, nella maggior parte dei casi, non conoscono la lingua italiana e, talora, sono analfabete;

la difficoltà ad ottenere un nuovo permesso di soggiorno costituisce un limite alla libertà di scelta delle donne che, per paura di dovere abbandonare il nostro Paese e di allontanarsi dai figli, abbandonano l'idea di separarsi e di porre fine a situazioni familiari difficili, a volte anche caratterizzate da violenze e soprusi —

se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative anche normative affinché sia previsto un permesso di soggiorno *ad hoc*, nell'ipotesi prospettata in premessa. (4-12828)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

##### *Interrogazioni a risposta immediata:*

MARTELLA, TOCCI, GRIGNAFFINI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, BUFFO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI e SASSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con nota a firma del Ministro interrogato (prot. n. 147 del 27 gennaio 2005), è stata disposta la sospensione di nuove procedure concorsuali, da parte delle università, per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, sia con rapporto a tempo indeterminato che determinato, nonché delle procedure già disposte dalle università stesse con pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* successiva al 31 dicembre 2004;

secondo gli interroganti, la nota ministeriale è manifestamente illegittima, in quanto inibisce agli atenei, con semplice atto amministrativo, l'esercizio di facoltà ad essi attribuite in via esclusiva con norme di legge;

tale potere inibitorio non è riconosciuto al Ministro interrogato da alcuna delle disposizioni, richiamate nella nota, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale da parte delle università: segnatamente né dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), né dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;

il provvedimento ministeriale assume particolare gravità per il normale funzio-

namento degli atenei, poiché, a neppure un mese di distanza dallo sbandierato sblocco delle assunzioni di personale universitario e contrariamente agli impegni solennemente assunti in proposito dal Ministro interrogato, introduce ora, con effetto retroattivo al 31 dicembre 2004, e, quindi, senza soluzione di continuità, il blocco delle procedure concorsuali, vanificando, di fatto, la possibilità stessa di nuove assunzioni da parte degli atenei;

il nuovo blocco è destinato a perdurare per un tempo indeterminato, non essendo credibile che gli atenei possano formulare entro il 31 marzo 2005, come previsto dal citato decreto-legge n. 7 del 2005, i propri programmi triennali del fabbisogno di personale, posto che la nota ministeriale li obbliga ad attendere la « preventiva definizione – sentiti la Crui ed il Cnvsu – di apposite linee guida » da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché a conformarsi a non meglio precisati « criteri », tuttora da definire, che saranno adottati – non si sa quando – dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di valutazione dei programmi;

solo al compimento della farraginosa e complessa procedura sopra indicata, da concludersi con la valutazione ministeriale dei programmi triennali di ciascun ateneo, per la quale, peraltro, non è fissato alcun termine temporale, i programmi stessi diverranno operativi, ponendo fine all'odierno illegittimo blocco dei concorsi;

la procedura fissata dalla nota ministeriale per l'adozione da parte delle università dei programmi triennali, di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), con il doppio vincolo arbitrariamente imposto agli atenei della conformità alle « linee guida » e ai « criteri » definiti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, espropria, di fatto, gli atenei della leva decisiva della gestione delle risorse umane, fa arretrare il sistema universitario italiano ai tempi dell'infausta gestione burocratica e centralistica degli

organici universitari, lo allontana dai modelli europei, ne svuota l'autonomia costituzionalmente garantita, pregiudica il normale funzionamento delle università, vanifica il principio di responsabilizzazione e di sussidiarietà e rende, quindi, impossibile qualsiasi forma di autentica competizione tra le università –:

se il Ministro interrogato, stante l'illegittimità della nota ministeriale con cui ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali e la particolare gravità degli effetti per il funzionamento degli atenei, non ritenga opportuno revocare con effetto immediato il provvedimento, procedendo ad un riesame complessivo della programmazione triennale del fabbisogno di personale delle università, attraverso un confronto aperto e approfondito con il mondo accademico e con il Parlamento, anche in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005. (3-04182)

LA RUSSA, FRANZ, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATTANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al*

*Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

domani 10 febbraio 2005, nell'anniversario del trattato di pace che assegnò alla Jugoslavia gran parte della Venezia Giulia e Zara, in tutta Italia si celebrerà la « Giornata del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmato »;

almeno diecimila persone, negli anni drammatici a cavallo del 1945, sono state deportate, torturate e uccise a Trieste e nell'Istria controllata dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito e, di queste, diverse migliaia vennero gettate (molte ancora vive) dentro le voragini naturali disseminate sull'altipiano del Carso, le cosiddette « foibe », mentre almeno 350 mila italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia hanno dovuto abbandonare la propria terra, le loro case, i loro beni, il lavoro — tutto — per fuggire dalla furia dell'occupazione slavo-comunista;

la « Giornata del ricordo », istituita con la legge 30 marzo 2004, n. 92, sarà celebrata quest'anno per la prima volta e si inserisce nel più vasto filone di iniziative poste in essere, soprattutto negli ultimi anni, da parte di alte cariche istituzionali, di quasi tutti i partiti politici, di celebrazioni storiche, di iniziative editoriali e di trasmissioni televisive volte a rendere sempre più conosciuta ed a spiegare ai cittadini, soprattutto ai giovani, quelle tragiche vicende, che sinora, per quasi sessant'anni, sono sempre state volutamente e colpevolmente dimenticate —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, nell'ambito dei propri poteri, al fine di diffondere conoscenza di quei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, anche attraverso la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti, e quali iniziative intenda assumere al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate.

(3-04183)

*Interrogazione a risposta scritta:*

SERENA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il professor Franco Damiani, cinquantunenne con 23 anni di cattedra alle spalle, attualmente in servizio presso l'Istituto di istruzione superiore di Cittadella (PD), sede staccata di Piazzola sul Brenta, è stato sospeso a tempo indeterminato dal 29 novembre 2004 in quanto, secondo il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto del Ministero dell'istruzione, dottoressa Carmela Palombo, « l'impostazione metodologico-didattica dell'insegnamento impartito dal docente è fonte di risultati particolarmente provocatori e destabilizzanti, atteso che detto insegnamento, soprattutto nell'ambito della storia contemporanea, sta procedendo secondo posizioni interpretative e convinzioni del tutto personali (*sic*) che sono, appunto, alla base del preoccupante conflitto sorto tra lo stesso docente e le classi affidategli.... »;

secondo l'interrogante, il docente in questione — la cui serietà professionale è apprezzata tra i colleghi e nell'ambiente in cui esplica il suo incarico — è vittima di una manovra orchestrata in ambienti estranei ed esterni al mondo della scuola e politicamente ben individuati;

gli addebiti mossi al docente sarebbero esclusivamente riconducibili ai suoi convincimenti politici e religiosi che non necessariamente devono coincidere con il pensiero unico e che comunque — fatto pure questo appurato dall'interrogante — il professor Damiani ha sempre dibattuto con gli allievi da posizioni di professionale neutralità;

la libertà di pensiero e di parola sono riconosciuti dalla Costituzione ad ogni cittadino, compresi gli insegnanti nell'esercizio delle loro funzioni;

secondo l'interrogante, i provvedimenti adottati nei confronti del professor Damiani, oltre che rientrare in una logica

repressiva della libertà di pensiero e di espressione, sconfinano nell'assurdo e nel ridicolo quando si imputa al docente:

a) di farsi il segno della croce al termine di una lezione, offendendo così, secondo qualcuno, la sensibilità di chi non è cristiano;

b) di non condividere le posizioni ebraiche sulla non veridicità dei Vangeli (non si capisce allora perché sia stata consentita la proiezione in alcune scuole del Veneto del film di Mel Gibson «The Passion» che esprime analoghi concetti);

c) di essere contrario al divorzio aggiungendo anche che, comunque, la posizione della Chiesa non è mai stata di «disprezzo» nei confronti dei divorziati;

d) di non ritenere opportuna la formazione di squadre miste di educazione fisica, prassi in uso fino a qualche anno fa in tutte le scuole d'Italia;

e) di aver sconsigliato gli allievi a coricarsi alle tre di notte dopo aver seguito magari un concerto di Vasco Rossi, invitandoli a rispettare le ore di riposo ed a concentrarsi maggiormente sullo studio;

f) di aver consigliato gli studenti ad evitare polemiche gratuite ed inopportune invitandoli a rispettare le competenze professionali del docente (docente che è stato accusato in passato di assegnare «versioni troppo difficili» e «voti troppo bassi»);

g) di aver asserito, in tema di storia, che esiste una cultura cosiddetta «revisionista» (in realtà la storia, come afferma il De Felice, e, prima di lui, il Bloch, è per sua natura «revisionista», attingendo di continuo a nuovi contributi che emergano) citando le fonti di questa corrente di pensiero —:

se, alla luce di quanto sommariamente suesposto è già presente negli atti in possesso delle autorità scolastiche, non si ritenga:

a) di chiedere conto, al dirigente scolastico Fernando Cerchiaro del suo operato in ordine al caso in questione, in

particolare per aver consentito la convocazione di consigli di classe in assenza del docente «imputato» e per aver, così di fatto, fomentato il conflitto dichiarato unilateralmente dai genitori di una classe, anziché cercare di comporlo assumendo nei confronti del docente un atteggiamento di aprioristica condanna, dando seguito a delazioni anonime contro di lui e non adottando alcun provvedimento disciplinare nei loro confronti nonostante un'assenza dalle lezioni del docente che si è protratta per ben cinquanta giorni;

b) di valutare l'operato del citato Cerchiaro che è giunto a minacciare il docente di proporre all'autorità scolastica provvedimenti sui quali, secondo l'interrogante, non ha competenza alcuna dal momento che, per legge, ai dirigenti scolastici competono solo la contestazione d'addebito ed eventualmente l'avvertimento scritto e che nel corso del procedimento ha rilasciato alla stampa un'intervista in cui sostanzialmente anticipava il giudizio sul docente, accusandolo di aver «violato la Costituzione» (*sic*);

c) di valutare la legittimità e la costituzionalità dell'operato del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, dottoressa Carmela Palombo, così come emergono dalla ricostruzione, secondo l'interrogante lacunosa, della vicenda e dalla motivazione scritta del provvedimento datato 26 novembre 2004, dall'immotivato ritardo nel rilascio della relazione ispettiva consegnata al docente solo 52 giorni dopo il ricevimento e in seguito a ben due diffide, oltretutto dopo l'invio di una contestazione di addebiti recante, stranamente, la data del 5 gennaio 2005, vale a dire proprio il trentanovesimo giorno utile per la notifica, in modo da escludere che il provvedimento di sospensione decadde d'ufficio;

d) di creare le condizioni per l'immediato reintegro del docente nel posto di lavoro. (4-12774)